

COMUNE DI CIMINA'

- Provincia di Reggio Calabria -

Prot. n. 656 del 16/03/2015

Ai Responsabili dei Servizi Tecnico Finanziario

E p.c. Al Sindaco

Direttiva n. 4 del 13/03/2015

OGGETTO: P.T.P.C 2015/2017- scheda n.2 "Appalti/Lavori Pubblici"- direttiva per l'immediata comunicazione di affidamento lavori di somma urgenza alla Giunta e al Responsabile servizio finanziario.

La sottoscritta, Dott.ssa Maria Luisa Cali, n.q. di Responsabile dell'anti-corruzione, giusto decreto sindacale n. 784 del 22 marzo 2013.

Atteso che:

- con delibera della G. C.n. 6, del 30/01/2015 questa Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, la cui copia è stata consegnata a Codesti responsabili oltre ad essere stata pubblicata sul sito Comunale sezione trasparenza sottosezione altri contenuti.

- che il P.T.P.C. contiene diverse misure di trattamento del rischio che, nel loro insieme, coinvolgono e interessano tutti gli uffici e tutte le attività del Comune. Quindi, l'effettiva attuazione delle attività previste dal Piano non è possibile, senza la collaborazione e l'impegno di tutti i soggetti che operano nell'amministrazione.

- Che il contenuto del P.T.P.C. è stato definito, in modo tale da prevedere non solo misure di prevenzione (che riducono la probabilità degli eventi di corruzione), ma anche misure di monitoraggio degli eventi di corruzione, finalizzate a rilevare e rimuovere possibili comportamenti a rischio di corruzione, che dovessero aver luogo all'interno dell'amministrazione.

In attuazione di quanto stabilito nell'allegato b)- **scheda n.2 "Appalti/Lavori Pubblici"** del succitato Piano, si trasmette la presente direttiva nonché **l'allegato modello di registro** in materia di: **"Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)"** e di **"Lavori eseguiti con somma urgenza"**.

Lavori d'urgenza

L'esecuzione di lavori in economia è contemplata anche nell'ipotesi tassativamente prevista dall'art. 175 del D.P.R. 207/2010 dei lavori d'urgenza. Nel caso eccezionale in cui sia determinata la necessità di provvedere d'urgenza è ammessa l'esecuzione dei lavori in economia, ovvero secondo la disciplina dell'art. 125, commi 8, 12, 13, 14 del D.lgs. 163/2006. L'art. 175 predetto impone la formalizzazione della necessità di provvedere d'urgenza in un verbale che deve indicare:

- ⌚ i motivi dello stato d'urgenza (es. pericolo di aggravamento della lesione dell'opera pubblica);
- ⌚ le cause che hanno provocato tale stato d'urgenza (es. cedimento del terreno su cui si fonda l'edificio);
- ⌚ i lavori necessari per rimuoverlo (es. iniezioni di materiale stabilizzante le fondazioni).
- ⌚ Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico incaricato appositamente ed è inviato insieme alla perizia stima-

tiva alla stazione appaltante per la copertura della spesa e per l'autorizzazione dei lavori (comma 2).

Pare utile osservare quanto segue. La norma colloca i lavori d'urgenza in un quadro caratterizzato dalla necessità. E' la necessità di provvedere che legittima l'impiego delle procedure e dei sistemi dell'esecuzione in economia ed i lavori così eseguibili sono esclusivamente quelli necessari per rimuovere lo stato di urgenza. E' necessaria la previa autorizzazione della stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e per la corrispondente copertura di spesa. Prima dell'esecuzione dei lavori deve essere stipulato il contratto con l'esecutore. La necessità, fondata sull'urgenza, legittima l'impiego dell'esecuzione in economia, prevedendo così un caso extra-catalogo, in aggiunta a quelli "ordinari" contemplati dal regolamento della stazione appaltante e dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006.

Le regole e le procedure dell'esecuzione in economia – compresi i limiti di importo – sono comunque sempre quelli tipici previsti dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006. **L'urgenza non può derivare da mancanza di programmazione della stazione appaltante o da inerzia addebitabile all'amministrazione. L'urgenza deve derivare da circostanze impreviste ed imprevedibili e deve avere un fondamento tecnico e non di mera opportunità amministrativa.**

Lavori d'urgenza (art. 175 D.P.R. 207/2010)

Presupposti

Necessità di provvedere d'urgenza, seguendo comunque l'art. 125, commi 8, 12, 13, 14 del D.lgs. 163/2006 e stipulando comunque il contratto prima dell'inizio dei lavori

Procedura

La procedura ordinaria per l'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 125 del D.lgs. 163/2006.

Importo

Entro i limiti di importo stabiliti dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006

Verbale La necessità di provvedere d'urgenza deve risultare da un verbale che contiene:

- i motivi dello stato d'urgenza;
- le cause che hanno provocato tale situazione;
- i lavori necessari a rimuovere lo stato d'urgenza.

Termine per la redazione del verbale

Siccome il verbale deve essere trasmesso alla stazione appaltante per l'autorizzazione dei lavori, la trasmissione deve essere tempestiva per poter rispondere all'urgenza, infatti senza preventiva autorizzazione i lavori non possono essere eseguiti.

Termine per la trasmissione del verbale alla stazione appaltante

Deve essere trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante al fine dell'autorizzazione preventiva.

Soggetto che redige il verbale

Responsabile del procedimento o tecnico competente per territorio o tecnico appositamente incaricato

Provvedimento

La stazione appaltante autorizza preventivamente i lavori ed approva la relativa copertura della spesa.

Esecutori dei lavori

Sono individuati nel rispetto dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006.

Prezzi

Perizia estimativa del Responsabile del procedimento o del tecnico competente per territorio o del tecnico appositamente incaricato

Approvazione della stazione appaltante

La stazione appaltante prima dell'esecuzione autorizza i lavori e la copertura della spesa. Se non li autorizza non sono eseguiti.

Provvedimenti in casi di somma urgenza

L'art. 176 del D.P.R. 207/2010 contempla il potere di disporre l'immediata esecuzione di lavori. Tale potere è esercitabile soltanto in situazioni di estrema eccezionalità.

Si tratta delle “*circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio*” (comma 1), cioè si deve essere in **una situazione di estrema urgenza che non ammette tempi di attesa o di inerzia (determinate ad esempio da calamità naturali, alluvioni, terremoti).**

La differenza tra le situazioni di urgenza e di somma urgenza consiste nell'estrema elevatezza dell'urgenza delle circostanze caratterizzanti le seconde: si tratta di circostanze di tale pericolo per l'incolumità pubblica – cioè di minaccia alla vita o all'integrità fisica di un numero indeterminato di persone - da implicare l'immediata esecuzione dei lavori per fronteggiarlo e rimuoverlo. Nel caso dei lavori d'urgenza (art. 175 D.P.R. 207/2010), invece, occorre provvedere tempestivamente, ma seguendo comunque necessariamente le regole dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e stipulando il contratto con l'esecutore dei lavori, prima dell'inizio dell'esecuzione stessa.

Nel caso di somma urgenza, la disposizione di immediata esecuzione dei lavori, del responsabile del procedimento o del tecnico che per primo si reca sul luogo, deve essere contemporanea alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza tale da non consentire alcun indugio, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

I lavori di immediata esecuzione devono essere di importo pari o inferiore a 200.000 euro, possono essere di importo superiore esclusivamente per quanto indispensabile alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (comma 1).

Sempre il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori può affidarla “*in forma diretta ad uno o più operatori economici*” dallo stesso individuati.

Il prezzo della prestazione è definito con l'accordo tra il soggetto che ha disposto i lavori e l'affidatario, in disaccordo si segue l'art. 163, comma 5 del D.P.R. 207/2010.

Il soggetto che ha disposto l'esecuzione dei lavori redige – entro dieci giorni dalla disposizione - una perizia giustificativa e la trasmette con il verbale alla stazione appaltante. A quest'ultima è rimessa l'approvazione dei lavori e della spesa corrispondente. Nel caso di mancata approvazione, i lavori intrapresi devono essere interrotti con la liquidazione delle spese relative ai lavori già realizzati.

Si osserva che nei casi di somma urgenza l'art. 176 del D.P.R. 207/2010 contempla un potere ulteriore rispetto a quelli previsti nelle procedure ordinarie relative agli appalti pubblici di lavori: il potere di disporre l'esecuzione immediata dei lavori necessari a fronteggiare la somma urgenza. Quindi, la disciplina dei casi di somma urgenza non soltanto individua un'altra ipotesi di affidamento diretto, ma prevede un apposito e particolare potere di provvedere in tale circostanza di estrema eccezionalità. In detta situazione sono eseguibili affidamenti diretti immediati, con procedure e condizioni (es. fino a 200.000 euro) non coincidenti con quelle stabilite dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006. Inoltre, si rileva che tutta la regolazione dei provvedimenti di somma urgenza è strutturata per rispondere con immediatezza ad una situazione in cui l'intervento non è procrastinabile; infatti, è possibile disporre l'immediata esecuzione dei lavori prima dell'approvazione della stazione appaltante. Quest'ultima deve tempestivamente valutare la situazione e decidere se riconoscere le circostanze di somma urgenza ed approvare i lavori (in tutto o in parte). In tale situazione il contratto è stipulato dopo che i lavori sono stati iniziati. Siccome il contratto stipulato è sempre un contratto pubblico, i principi di evidenza pubblica che conformano tale tipologia contrattuale devono essere rispettati con riferimento alla particolare tipologia dei lavori di somma urgenza. **Ad esempio pare utile (e talora necessario al rispetto del principio di legalità) predisporre un elenco di operatori economici da cui attingere – nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e rotazione – per gli affidamenti diretti nei casi di somma urgenza.**

Si rammenta infine che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi

di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 176 D.P.R. 207/2010)

Presupposti

Circostanze di pericolo che non consentono alcuna attesa nel dare immediata esecuzione ai lavori di rimozione dello stato di pregiudizio per l'incolumità pubblica.

Procedura

E' previsto un provvedimento eccezionale con cui si può disporre l'immediata esecuzione dei lavori

Importo

Entro 200.000 euro per i lavori disposti in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, anche oltre e per quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Verbale

Le circostanze che si somma urgenza che non consentono alcun indugio devono risultare da un verbale che contiene:

- i motivi dello stato di somma urgenza;
- le cause che hanno provocato tale situazione che non consente alcun indugio;
- i lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità

Termine per la redazione del verbale

Contemporaneamente alla disposizione di esecuzione dei lavori deve essere redatto il relativo verbale.

Termine per la trasmissione del verbale alla stazione appaltante

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori insieme alla perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza.

Soggetto che redige il verbale

Responsabile del procedimento o il tecnico che prima si reca sul luogo

Provvedimento

Il responsabile del procedimento o il tecnico che prima si reca sul luogo con proprio provvedimento dispone l'immediata esecuzione dei lavori.

Esecutori dei lavori

Può essere individuato direttamente dal responsabile del procedimento o dal tecnico che prima si reca sul luogo. Ove possibile, si deve attingere dall'elenco degli operatori economici della stazione appaltante secondo i principi conformanti i contratti pubblici..

Prezzi

Definizione consensuale con l'affidatario, in mancanza di accordo, si applica l'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Approvazione della stazione appaltante

Alla stazione appaltante entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, sono trasmessi verbale e perizia per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa. In caso di mancata approvazione, sono liquidate all'esecutore le spese relative ai lavori realizzati.

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Cali

